

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il nuovo quadro CP dedicato al concordato preventivo biennale

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il **modello Redditi PF 2025** riporta, tra le principali novità, l'**inserimento di un quadro apposito (il quadro CP)** per i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale.

La **compilazione** del quadro CP è **obbligatoria per i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB)**, impegnandosi, quindi, a **dichiarare gli importi concordati** nelle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi d'imposta oggetto del concordato**.

Sono obbligati alla compilazione, inoltre, i **contribuenti che partecipano a società trasparenti** che hanno aderito al CPB o che **partecipano a società fiscalmente trasparenti** che, pur non avendo aderito direttamente al CPB, partecipano a loro volta a **società trasparenti che hanno aderito al concordato**.

Il quadro introdotto si suddivide in **cinque sezioni**.

La **sezione I**, denominata **"Imposta sostitutiva (art. 20-bis decreto CPB)"**, è dedicata ai contribuenti che si avvalgono del **regime di imposta sostitutiva** prevista dall'[articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), e si compone di **cinque righe**:

- all'interno dei **righe CP1, denominato "Impresa", e CP2, denominato "Lavoro autonomo"**, a seconda della tipologia di reddito, deve essere riportato:
 - il **reddito derivante dall'adesione al concordato**, come indicato nel **modello CPB allegato agli Isa 2024**;
 - il **reddito dichiarato nel periodo precedente rettificato**, come indicato nel **modello CPB allegato agli Isa 2024**;
 - l'**imponibile soggetto a imposta sostitutiva**, quale differenza delle colonne precedenti;
 - l'**aliquota applicabile** (10, 12 o 15 per cento, in base al livello di affidabilità fiscale);

- l'imposta **sostitutiva dovuta**;
- all'interno dei **rigli CP3 a CP5, denominati "Trasparenza fiscale"**, deve essere indicato il **codice fiscale**, nell'ipotesi di compilazione da parte dei soci di società trasparenti o dei collaboratori di imprese familiari, **della società partecipata o dell'impresa familiare dalla quale discendono la partecipazione e l'imposta sostitutiva dovuta**.

La **sezione II, denominata "Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione"**, è riservata sia ai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva, prevista dall'[articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), sia a coloro che non se ne avvalgono, ai fini della **determinazione del reddito di impresa rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito**; tale sezione si compone di **due rigli**:

- all'interno del **rigo CP6**, denominato "*Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)*", è richiesta l'**indicazione analitica delle variazioni previste**, ovvero le **diverse variabili non concordabili** previste per le imprese;
- all'interno del **rigo CP7**, denominato "*Reddito d'impresa*", devono essere indicati i seguenti elementi:
- il **reddito d'impresa concordato**;
- le **variazioni del reddito concordato** già indicate nel rigo CP6;
- il **reddito minimo** applicabile in base alle norme sulle società di comodo, **imputato da società trasparenti partecipate**;
- la somma delle quote delle **soglie minime del reddito concordato** imputate dalla società partecipate fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure da **società partecipate fiscalmente trasparenti** che, pur non avendo aderito, partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB;
- il **reddito rettificato**.

La **sezione III, denominata "Reddito di lavoro autonomo concordato"**, è riservata sia ai contribuenti che si avvalgono del **regime di imposta sostitutiva**, prevista dall'[articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), sia a coloro che non se ne avvalgono, ai fini della **determinazione del reddito di lavoro autonomo rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito**. Tale sezione si compone, in modo simile alla sezione precedente, di **due rigli**:

- all'interno del rigo CP8, denominato "*Variazioni art. 15, comma 1, lett. a) e b) e b-bis*", è richiesta l'**indicazione analitica delle variazioni previste**, ovvero le **diverse variabili non concordabili** previste per i soggetti esercenti arti e professioni;
- all'interno del rigo CP9, denominato "*Reddito d'impresa*", si determina il reddito rettificato, che non può mai essere **inferiore alla differenza tra 2.000 euro e l'imponibile soggetto a imposta sostitutiva**.

La **sezione IV, denominata "Reddito effettivo"**, è dedicata all'indicazione del reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato, si compone dell'unico **rigo CP10**, al fine di individuare, con riferimento ai redditi interessati dal concordato, **l'ammontare del reddito effettivo**.

In tale sezione, i contribuenti devono riportare i **redditi, o le perdite**, effettivi dei quadri **RF, RG, RE e RH, senza tenere conto**, quindi, degli **effetti del concordato**.

Infine, la **sezione V, denominata “Cessazione o decadenza”**, è dedicata all'**indicazione delle cause di cessazione o di decadenza dal regime del concordato preventivo biennale**, si compone di **due righe**:

- **CP11**, denominato “*Impresa*”;
- **CP12**, denominato “*Lavoro autonomo*”.

Tali righe prevedono l'indicazione dei **codici collegati ai casi di cessazione o di decadenza**.

Si precisa che i **modelli Isa** devono essere presentati anche **dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB)** per i **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025**.

Si evidenzia, infine, che, qualora il contribuente, **nell'anno d'imposta 2023**, abbia adottato il **regime forfettario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 75, L. 190/2014](#), la proposta di reddito concordato dallo stesso accettata per l'anno d'imposta 2024 produce effetti anche nel caso in cui egli, in tale anno, dichiarò un **ammontare di ricavi o compensi effettivi superiore a 100.000 euro, purché esso non sia non superiore a 150.000 euro**.

In tal caso, infatti, il contribuente **fuoriesce dal regime forfettario**, ma **non cessa dal concordato preventivo biennale e, pertanto, determina il reddito effettivo nel relativo quadro RF o RG** (a seconda del regime contabile adottato), mentre **indica il reddito concordato nel presente quadro**, applicando allo stesso **le aliquote progressive Irpef** (e compilando a tal fine la sezione II, senza effettuare le rettifiche di cui agli articoli 15 e 16), nonché, in presenza dei presupposti, **l'imposta sostitutiva**, di cui all'[articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024](#) (compilando a tal fine la sezione I).